



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.12.2025
COM(2025) 984 final

2025/0391 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
per sveltire le valutazioni ambientali

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Nel contesto delle impellenti sfide sul piano della geopolitica e della competitività, associate a una triplice crisi planetaria grave, l'UE deve intervenire con urgenza per accelerare le procedure di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, garantendo nel contempo elevati standard ambientali. Il 23 ottobre 2025 il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di intensificare gli sforzi per sottoporre a prove di stress l'*acquis* dell'UE¹. Nell'ambito delle prove di stress in corso, la Commissione presenta questa proposta contenente misure concrete volte a sveltire le valutazioni ambientali in tutta l'Unione europea, vista la loro centralità nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni.

La proposta di regolamento per sveltire le valutazioni ambientali ("proposta") garantisce la tutela dell'ambiente e della salute umana quali obiettivi riconosciuti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La proposta si basa sull'*acquis* ambientale vigente e fornisce un quadro procedurale comune per le valutazioni ambientali in tutti i settori dell'economia. In effetti, per garantire valutazioni ambientali razionalizzate ed efficaci, è necessario prevedere anche un quadro uniforme e coerente per le autorizzazioni ambientali, dato che le differenze riducono l'efficienza e la certezza del diritto per i committenti dei progetti.

La proposta garantisce semplificazione, coerenza e certezza del diritto per valutazioni ambientali più rapide e migliori, fornendo un quadro giuridico per tutti i settori. Ciò è nell'interesse degli operatori economici, delle autorità pubbliche e del pubblico in generale. La proposta semplifica le valutazioni ambientali e garantisce un grado elevato di coerenza nell'UE, riconoscendo nel contempo le esigenze prioritarie di alcuni settori.

Le energie rinnovabili, le reti elettriche, i progetti di stoccaggio e le stazioni di ricarica, i centri dati e le fabbriche o le gigafabbriche di IA, i progetti di economia circolare, la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica o le infrastrutture portuali sono alcuni dei settori strategici per l'Unione europea e a livello mondiale nel contesto odierno. L'elenco non è esaustivo e altri settori possono essere considerati strategici e fondamentali per ridurre la dipendenza dell'Unione e garantirne la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza complessiva, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici. Inoltre l'accesso ad alloggi a prezzi abbordabili è strategico per la competitività dell'Unione europea, compresa la mobilità dei lavoratori.

Per i settori strategici, la presente proposta prevede un regime rafforzato, accelerato e semplificato per le valutazioni ambientali. Le valutazioni ambientali sono parte integrante delle procedure di autorizzazione e/o di pianificazione e costituiscono tutele essenziali per assicurare che siano evitati o ridotti al minimo effetti significativi sull'ambiente, nonché per garantire la trasparenza e l'effettiva partecipazione del pubblico ai processi decisionali relativi a piani, programmi e progetti. Conformemente al principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le valutazioni ambientali garantiscono sistematicamente un livello elevato di protezione dell'ambiente perché contribuiscono a tenere conto dell'ambiente in sede di elaborazione di piani, programmi e progetti al fine di ridurre

¹ Conclusioni del Consiglio europeo, EUCO 18/25, 23 ottobre 2025.

l'impatto e renderli più sostenibili, contribuendo in tal modo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

La proposta concorre all'attuazione della comunicazione "Un'Europa più semplice e più rapida". Al fine di alleviare gli oneri di comunicazione e i costi di conformità, la Commissione integra ulteriormente nella proposta il principio di "digitale per default", attraverso l'uso dei portafogli europei di identità digitale e dei portafogli europei delle imprese e la loro interoperabilità con i sistemi, e il principio "una tantum", che devono essere attuati nei partenariati con le autorità nazionali, regionali e locali e le agenzie dell'UE.

La proposta contiene disposizioni mirate sull'applicazione delle direttive ambientali, per quanto riguarda le valutazioni ambientali nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, che sono strettamente necessarie per conseguire gli obiettivi della proposta. Eventuali modifiche di queste direttive² o deroghe alle stesse esulano completamente dall'ambito di applicazione e dagli obiettivi della presente proposta. La Commissione collaborerà in modo costruttivo con i colegislatori al fine di garantire che il processo legislativo relativo alla presente proposta ne preservi pienamente l'oggetto di fondo e non lo alteri.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il quadro giuridico vigente a tutela dell'ambiente, che comprende le valutazioni ambientali a norma delle direttive VAS³, VIA⁴, Habitat⁵ e Uccelli⁶ e della direttiva quadro Acque⁷. La proposta integra queste direttive e garantirà un quadro giuridico generale coerente e coeso delle valutazioni ambientali.

La proposta è coerente anche con gli atti legislativi adottati negli ultimi anni al fine di accelerare la procedura di rilascio delle autorizzazioni in alcuni settori dell'economia. Questa legislazione comprendeva disposizioni volte a razionalizzare e accelerare le valutazioni ambientali in alcuni settori strategici, in particolare la direttiva sulle energie rinnovabili⁸, il regolamento sull'industria a zero emissioni nette⁹ e il regolamento sulle materie prime critiche¹⁰. I colegislatori stanno negoziando ulteriori atti legislativi su questo

² Cfr. in appresso riferimenti alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA), alla direttiva sulla valutazione ambientale strategica (VAS), alle direttive Uccelli e Habitat e alla direttiva quadro Acque.

³ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ([GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30](#)).

⁴ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ([GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1](#)).

⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7](#)).

⁶ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ([GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7](#)).

⁷ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ([GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1](#)).

⁸ Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio ([GU L 2023/2413, 31.10.2023](#)).

⁹ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024).

¹⁰ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che

aspetto, in particolare la normativa sui medicinali critici¹¹ e il regolamento sull'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa¹². La proposta è coerente con le proposte della Commissione di legislazione settoriale che sono in fase di preparazione, in particolare l'atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale¹³, l'atto legislativo sull'economia circolare¹⁴, il pacchetto sulle reti europee¹⁵ e l'atto legislativo dell'UE sullo sviluppo del cloud e dell'IA¹⁶.

La proposta è infine coerente con la priorità politica di un'economia più circolare e resiliente annunciata negli orientamenti politici per la Commissione 2024-2029. Nell'ambito del suo programma di lavoro per il 2026¹⁷, la Commissione intende presentare una proposta di atto legislativo sull'economia circolare che istituirà un mercato unico per le materie prime secondarie, aumenterà l'offerta di materiali riciclati di alta qualità e stimolerà la domanda di questi materiali all'interno dell'UE. Tale iniziativa mirerebbe a contribuire all'ambizione stabilita nella bussola per la competitività di fare dell'UE il leader mondiale nell'economia circolare entro il 2030.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Questa proposta è coerente con la bussola per la competitività della Commissione¹⁸, una nuova tabella di marcia volta a ripristinare il dinamismo dell'Europa e a stimolarne la crescita economica. La proposta contribuirà in particolare agli obiettivi volti a semplificare il contesto normativo, ridurre gli oneri e favorire la rapidità e la flessibilità.

Anche la relazione Draghi¹⁹ contiene osservazioni importanti sulle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni e sulla loro efficienza. Sebbene l'UE abbia elaborato iniziative per abbreviare la durata delle procedure di rilascio delle autorizzazioni, sussistono ancora ostacoli significativi all'attuazione, in particolare la mancanza di capacità amministrativa e di digitalizzazione.

modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 ([GU L, 2024/1252, 3.5.2024](#)).

¹¹ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro volto a rafforzare la disponibilità e la sicurezza dell'approvvigionamento di medicinali critici, nonché la disponibilità e l'accessibilità dei medicinali di interesse comune, e che modifica il regolamento (UE) 2024/795 (COM(2025) 102 final).

¹² Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa (COM(2025) 821 final/2).

¹³ Cfr. invito a presentare contributi per un atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale – Accelerare la decarbonizzazione (Ares(2025)3570423).

¹⁴ Cfr. invito a presentare contributi per un atto legislativo sull'economia circolare (Ares(2025)6250342).

¹⁵ Cfr. invito a presentare contributi per un pacchetto sulle reti europee (Ares(2025)3806419).

¹⁶ Cfr. invito a presentare contributi per un atto legislativo sullo sviluppo del cloud e dell'IA (Ares(2025)2878100).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente" (COM(2025) 870 final).

¹⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Programma di lavoro della Commissione per il 2026 – È ora che l'Europa si renda indipendente" (COM(2025) 870 final).

¹⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Bussola per la competitività dell'UE" (COM(2025) 30 final).

¹⁹ Relazione di Mario Draghi, *The future of European competitiveness* – parte A, capitolo 3, pag. 45.

Il conseguimento degli ambiziosi obiettivi ambientali dell'Unione europea è di fondamentale importanza, in quanto il futuro dell'UE dipende da questo impegno²⁰. Le conseguenze di un mancato intervento sono molteplici e sono di natura ambientale, economica e geopolitica. Migliorare l'efficacia delle valutazioni ambientali nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni, traendo insegnamenti dall'esperienza acquisita con il regolamento sull'industria a zero emissioni nette, il regolamento sulle materie prime critiche e la direttiva riveduta sulle energie rinnovabili, agevolerà ulteriormente lo sviluppo di progetti di politica industriale dell'UE, in particolare quelli che contribuiscono alla decarbonizzazione dell'economia. La presente proposta affronterà le disparità in termini di capacità tecniche e amministrative tra gli Stati membri e le loro imprese, aspetto essenziale per garantire condizioni di parità all'interno del mercato unico. Occorrerà investire nella formazione e istituire forum per condividere le migliori pratiche e individuare i progetti promettenti nell'Unione.

La presente proposta è coerente con il piano industriale del Green Deal²¹, che definisce un approccio globale a sostegno dell'espansione delle tecnologie energetiche pulite. Il piano si basa su quattro pilastri. Il primo pilastro mira a creare un contesto normativo volto a semplificare e razionalizzare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i nuovi siti di fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette e ad agevolare l'espansione dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione.

La proposta è coerente con l'impegno dell'Unione di decarbonizzare la sua economia, anche attraverso l'ambiziosa diffusione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo²² e della strategia industriale²³ ed è in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi²⁴. Allo scopo di conseguire l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica, la normativa europea sul clima²⁵ stabilisce un obiettivo climatico vincolante per l'Unione di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

La presente proposta è coerente con gli obiettivi del piano d'azione per il continente dell'intelligenza artificiale (IA)²⁶. L'Unione europea è determinata a diventare un leader mondiale in materia di IA. Tuttavia i tempi medi per ottenere un permesso e le relative

²⁰ Relazione di Enrico Letta, *Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens*, aprile 2024.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un piano industriale del Green Deal per l'era a zero emissioni nette" (COM(2023) 62 final).

²² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" (COM(2019) 640 final).

²³ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni, "Aggiornamento della nuova strategia industriale 2020: costruire un mercato unico più forte per la ripresa dell'Europa" (COM(2021) 350 final).

²⁴ Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ([GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1](#)).

²⁵ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") ([GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1](#)).

²⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Piano d'azione per il continente dell'IA" (COM(2019) 640 final).

autorizzazioni ambientali per la costruzione di un centro dati in Europa sono ancora troppo lunghi. In quest'ottica, è opportuno includere la costruzione di centri dati come settore strategico nell'ambito della presente proposta.

La proposta è coerente con la strategia dell'UE per la costruzione di alloggi e il piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili che la Commissione ha in programma di adottare. Queste iniziative hanno stabilito come priorità la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure di rilascio dei permessi per costruire abitazioni e delle procedure amministrative al di là degli aspetti ambientali, riducendo i doppioni, l'incertezza e i costi di conformità attraverso la digitalizzazione delle procedure, anche per quanto riguarda le autorizzazioni residenziali. In quest'ottica è opportuno che la presente proposta consideri come settore strategico i nuovi edifici residenziali e la ristrutturazione degli edifici residenziali esistenti, data la particolare carenza di alloggi disponibili.

La presente proposta è coerente con la strategia portuale dell'UE. La strategia riguarda aspetti quali la digitalizzazione, l'automazione, la ricerca e l'innovazione, l'ambiente, le competenze, la sicurezza, il fabbisogno di investimenti e il sostegno finanziario per lo sviluppo dei porti. In quest'ottica è opportuno considerare la decarbonizzazione dei porti un settore strategico per la presente proposta. Annoverando la decarbonizzazione dei porti tra i settori strategici, la proposta è in linea con gli orientamenti politici per la promozione della sostenibilità ambientale sulla rotta del Green Deal europeo. Questo approccio sfrutta i progressi tecnologici e l'innovazione nel settore portuale al fine di ridurre le emissioni e promuovere pratiche di energia pulita, rafforzando nel contempo le funzioni più ampie delle zone portuali legate alla circolarità e all'adattamento ai cambiamenti climatici.

La digitalizzazione offre concrete possibilità di migliorare l'efficienza, la trasparenza e l'efficacia delle valutazioni dell'impatto ambientale e delle procedure di autorizzazione. È fondamentale consentire l'accesso ai dati, ai rapporti ambientali e alle informazioni sulle procedure di valutazione ambientale. Si agevola in tal modo il lavoro degli operatori economici e delle pubbliche amministrazioni, si favorisce il coinvolgimento dei portatori di interessi e si forniscono informazioni chiare e tempestive ai responsabili delle decisioni.

La proposta è pertanto coerente con le più ampie politiche di digitalizzazione. La proposta integra le ambizioni del regolamento su un'Europa interoperabile²⁷ che disciplina i servizi pubblici digitali transeuropei al fine di rafforzare l'interoperabilità transfrontaliera, promuovere norme e governance comuni e utilizzare la condivisione di esperienze e soluzioni nonché lo scambio e sulla promozione di buone pratiche. La proposta consente l'uso dei portafogli europei di identità digitale e dei portafogli europei delle imprese digitali per garantire un'applicazione coerente e orizzontale della legislazione dell'Unione, ridurre i costi amministrativi e migliorare l'efficienza di bilancio. La proposta è coerente con il regolamento sullo sportello digitale unico²⁸, che facilita l'accesso online alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza per i cittadini e le imprese dell'UE, e con la direttiva sull'apertura dei dati²⁹, che mira ad agevolare il riutilizzo dei dati pubblici stabilendo norme

²⁷ Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione ([GU L, 2024/903, 22.3.2024](#)).

²⁸ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1](#)).

²⁹ Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ([GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56](#)).

armonizzate per lo scambio dei dati e garantendo che le serie di dati siano fornite in un formato strutturato e leggibile meccanicamente, in un formato aperto leggibile meccanicamente che garantisca l'interoperabilità, il riutilizzo e l'accessibilità.

La presente proposta sostiene e non pregiudica la proposta di regolamento della Commissione sull'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa³⁰, che fa parte dell'omnibus Prontezza alla difesa. I progetti per la prontezza alla difesa sono concepiti per sostenere le esigenze urgenti degli Stati membri di fronte alle minacce emergenti alla sicurezza. Il regolamento sull'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa è considerato una *lex specialis*, in quanto prevede norme specifiche per questo tipo di progetti. Tuttavia i miglioramenti apportati dall'attuale proposta dovrebbero andare a beneficio anche dei progetti per la prontezza alla difesa, nel senso che il regolamento più favorevole si applicherà ai progetti per la prontezza alla difesa.

Infine la proposta è soprattutto coerente con gli obblighi internazionali dell'UE e degli Stati membri. Il rispetto della convenzione di Aarhus³¹ è garantito salvaguardando l'accesso alle informazioni ambientali, l'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso alla giustizia in materia di ambiente. L'effettiva partecipazione del pubblico e l'accesso al ricorso amministrativo o giurisdizionale sono anche in linea con la Carta dei diritti fondamentali, in particolare con l'articolo 41 sul diritto ad una buona amministrazione e l'articolo 47 su un ricorso effettivo e un giudice imparziale.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che stabilisce le modalità di attuazione dell'articolo 191 del trattato. L'articolo 191 enumera gli obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Il principio di sussidiarietà si applica dal momento che la proposta non rientra in un ambito di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Gli obiettivi della proposta non possono essere realizzati in modo soddisfacente dagli Stati membri. La legislazione vigente stabilisce prescrizioni minime per la valutazione

³⁰ Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accelerazione del rilascio delle autorizzazioni per i progetti per la prontezza alla difesa (COM(2025) 821 final).

³¹ Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998.

ambientale di piani e progetti in tutta l'UE ed è volta a rispettare le convenzioni internazionali (ad esempio quelle di Espoo³² e Aarhus³³ e la convenzione sulla diversità biologica). Questo principio è mantenuto nella proposta, che armonizza ulteriormente i principi della valutazione ambientale e mira ancor più a razionalizzare le procedure. Tutti gli Stati membri devono adottare misure per conformarsi alle prescrizioni minime: se gli Stati membri agiscono individualmente con interventi incoerenti potrebbero compromettere il funzionamento del mercato interno, dato che la coesistenza di normative nazionali diverse potrebbe ostacolare le attività economiche transfrontaliere.

L'azione dell'UE favorirà il conseguimento degli obiettivi della proposta che sono importanti per l'UE nel suo insieme e che hanno carattere transfrontaliero. La crisi energetica e climatica, coniugata alla tensione geopolitica derivante dalla guerra contro l'Ucraina e alla necessità di intervenire per affrontare gli imperativi di competitività, autonomia e sicurezza, richiede una revisione a livello di UE delle procedure di valutazione ambientale nell'interesse dell'efficacia e dell'efficienza. Si è anche assistito a un aumento della portata e della gravità dei problemi climatici e ambientali da affrontare e del numero di grandi progetti infrastrutturali su scala europea (ad esempio progetti transfrontalieri nel settore energetico o dei trasporti). A causa della natura transfrontaliera dei problemi ambientali (ad esempio cambiamenti climatici, rischi di calamità) e dei relativi progetti, un intervento a livello dell'UE è necessario e apporta un valore aggiunto rispetto ai singoli interventi nazionali.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

Le misure proposte non vanno oltre quanto necessario per garantire procedure più razionalizzate e più rapide per le valutazioni ambientali nell'ambito delle procedure di rilascio delle autorizzazioni. L'azione a livello di Unione apporta un comprovato valore aggiunto in ragione dell'entità, dell'urgenza e della portata degli sforzi necessari. Sulla base delle prove raccolte di recente attraverso varie riunioni e consultazioni dei portatori di interessi³⁴ sono stati individuati gli aspetti fondamentali su cui intervenire in modo mirato a livello dell'UE per conseguire l'obiettivo generale di razionalizzazione delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale. Le misure mirate accorcerebbero i tempi delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale e garantirebbero un migliore coordinamento, basandosi su un livello più alto di razionalizzazione, riducendo il rischio di duplicazione delle procedure e semplificandole attraverso la riduzione della burocrazia.

³² Convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

³³ Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998.

³⁴ Cfr. il dialogo sull'attuazione riguardante le valutazioni e le autorizzazioni ambientali con la commissaria Jessika Roswall, del 10 aprile 2025, https://environment.ec.europa.eu/events/implementation-dialogue-environmental-assessments-and-permitting-2025-04-10_it e il dialogo sull'attuazione riguardante le autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e le relative infrastrutture con il commissario Jørgensen, tenutosi l'11 giugno 2025, https://energy.ec.europa.eu/events/implementation-dialogue-permitting-renewable-energy-projects-and-related-infrastructure-commissioner-2025-06-11_it. Cfr. anche l'invito a presentare contributi sulla semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalla normativa ambientale <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14794-Simplification-of-administrative-burdens-in-environmental-legislation-it>.

Dato il carattere transfrontaliero delle valutazioni ambientali nella maggior parte dei settori strategici, le misure proposte sono proporzionate agli obiettivi perseguiti. I committenti disporranno di un contesto normativo armonizzato, prevedibile e giuridicamente certo, anche quando dovranno affrontare una valutazione d'impatto di piani, programmi e progetti che interessano diversi Stati membri o persino l'UE nel suo insieme.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta è presentata sotto forma di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si tratta dello strumento giuridico più idoneo, data la necessità di un'applicazione uniforme delle nuove norme. È necessario garantire che in tutti i 27 Stati membri siano istituite procedure coordinate e/o comuni uniformi, data anche la loro natura transfrontaliera, e che i tempi minimi per le diverse fasi delle procedure di valutazione siano applicati in tutta l'UE. Il quadro di sostegno, costituito ad esempio dalle disposizioni in materia di competenze, formazione e digitalizzazione, è indispensabile per garantire l'attuazione. Le disposizioni sulle procedure disciplinate dal regolamento non richiedono il recepimento mediante misure nazionali e sono direttamente applicabili.

Il regolamento è pertanto l'atto giuridico più consono, che consente di fissare prescrizioni direttamente applicabili alle autorità azionali e ai portatori di interessi. Ciò contribuirà a garantire un'attuazione tempestiva e armonizzata, determinando una maggiore certezza giuridica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le valutazioni ambientali ai sensi delle direttive VIA³⁵ e VAS³⁶ sono state oggetto di relazioni di attuazione nel 2025.

È stato effettuato un vaglio di adeguatezza delle direttive Habitat e Uccelli³⁷, da cui è emersa la necessità di un approccio integrato che razionalizzi le procedure di valutazione. Anche il vaglio di adeguatezza³⁸ della direttiva quadro sulle acque si è concluso con la raccomandazione di razionalizzare le procedure di valutazione ambientale stabilite dalla direttiva al fine di migliorare l'efficienza, garantire la coerenza e ridurre i costi.

³⁵ Commissione europea: direzione generale dell'Ambiente, COWI, Eunomia e Milieu, *Collection of information and data on the implementation of the revised Environmental Impact Assessment (EIA) Directive (2011/92/EU) amended by 2014/52/EU*, relazione finale, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025.

³⁶ Cfr. Commissione europea: direzione generale dell'Ambiente, *Study supporting the preparation of the report on the application and effectiveness of the SEA Directive (Directive 2001/42/EC)*, studio finale, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025. La relazione della Commissione era in fase di pubblicazione al momento della stesura della presente proposta.

³⁷ Commissione europea (2016). *Documento di lavoro dei servizi della Commissione: "Fitness check of the EU Nature Legislation (Birds and Habitats Directives)"* (SWD(2016) 472 final, pag. 68).

³⁸ Commissione europea (2019). *Documento di lavoro dei servizi della Commissione: "Fitness check of the Water Framework Directive, Groundwater Directive, Environmental Quality Standards Directive and Floods Directive"* (SWD(2019) 439 final, pag. 91).

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel 2025 si sono tenuti dialoghi sull'attuazione riguardanti le valutazioni e le autorizzazioni ambientali³⁹ e il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e le relative infrastrutture⁴⁰. I dialoghi hanno riunito vari portatori di interessi, tra cui imprese e industria, società civile, autorità pubbliche e giudici, e tra i punti principali che hanno messo in luce vi è l'urgenza di trovare un equilibrio tra i diversi interessi, ad esempio la necessità di perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione, garantire la sicurezza energetica e tutelare fortemente l'ambiente e la salute umana. In particolare i partecipanti sottolineano la necessità di digitalizzare le valutazioni ambientali e le procedure di rilascio delle autorizzazioni e semplificare ulteriormente queste ultime riducendo gli oneri normativi e migliorando la qualità e la condivisione dei dati sulle valutazioni ambientali al fine di accelerare le procedure e ridurre i costi. In molti chiedono di chiarire determinati aspetti delle procedure di valutazione ambientale, delle autorizzazioni e dei permessi mediante documenti di orientamento, di sostenere ulteriormente lo sviluppo delle capacità degli Stati membri, anche, ove possibile, attraverso finanziamenti, e di agevolare la diffusione delle migliori pratiche tra le autorità degli Stati membri e i portatori di interessi.

Fino al 10 settembre 2025 era possibile presentare contributi all'**invito pubblicato dalla Commissione sul sito web Di' la tua in merito al pacchetto di semplificazione ambientale** dal titolo "Semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali"⁴¹. Sono pervenuti cinquantasei contributi che mettono in luce aspetti sostanziali delle procedure di autorizzazione, in particolare le valutazioni ambientali a norma delle direttive VAS e VIA, delle direttive Habitat⁴² e Uccelli⁴³ e della direttiva quadro sulle acque⁴⁴. Sei contributi sono stati presentati da organizzazioni ambientaliste o non governative⁴⁵, trenta da associazioni di imprese⁴⁶, tredici da imprese⁴⁷, tre da autorità pubbliche⁴⁸ e due da altri tipi di enti⁴⁹.

³⁹ Dialogo sull'attuazione riguardante le valutazioni e le autorizzazioni ambientali con la commissaria Jessika Roswall, del 10 aprile 2025, https://environment.ec.europa.eu/events/implementation-dialogue-environmental-assessments-and-permitting-2025-04-10_it.

⁴⁰ Dialogo sull'attuazione riguardante le autorizzazioni dei progetti di energia rinnovabile e delle relative infrastrutture con il commissario Jørgensen, tenutosi l'11 giugno 2025, https://energy.ec.europa.eu/events/implementation-dialogue-permitting-renewable-energy-projects-and-related-infrastructure-commissioner-2025-06-11_it.

⁴¹ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14794-Simplification-of-administrative-burdens-in-environmental-legislation-it>.

⁴² Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ([GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7](#)).

⁴³ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ([GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7](#)).

⁴⁴ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ([GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1](#)).

⁴⁵ Mensch vor Verkehr e.V., Polish Green Network, Suomen luonnonsuojeluliitto, Center for International Environmental Law, Hrvatska poljoprivredna komora, Suomen Uusioraaka-aineliitto ry, ClientEarth, Circular Valley Foundation.

⁴⁶ Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Aggregates Europe, The Swedish Construction Federation, Eurometaux, Dairy Industry Ireland, Ibec, Finnish Forest Industries Federation, BDEW - Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, Finnish Energy, Deutscher Bauernverband, Verband der Chemischen Industrie e.V., Jernkontoret - the Swedish steel industry, CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), FuelsEurope, Danish Industry (DI), Verein Deutscher Zementwerke e.V. (VDZ), Czech Chemical Industry Association, Swedish Recycling Industries Association (SRI), essenscia, Verband Schmierstoff-Industrie e.V., Österreichs E-Wirtschaft, Hydrogen Europe, European Chemical Industry Council - Cefic AISBL, Federchimica, EuRIC - European

La maggior parte dei portatori di interessi indicano problemi relativi all'efficienza, alla durata e alla digitalizzazione delle valutazioni ambientali: rilevano la necessità di uno sportello unico per tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni, compresa un'unica domanda di autorizzazione, il trattamento congiunto e la digitalizzazione del rilascio delle autorizzazioni. Molti portatori di interessi ritengono necessario stabilire una durata massima della procedura di rilascio e delle successive azioni legali (massimo 2-3 anni in totale), chiarire la tempistica per le risposte delle autorità pubbliche, ad esempio per il vaglio, e consentire tempo e qualità sufficienti nella fase iniziale della pianificazione e delle valutazioni ambientali.

Molti portatori di interessi esprimono preoccupazione in merito alla partecipazione del pubblico, ai contenziosi, alla certezza del diritto, alla mancanza di coordinamento tra le autorità e alla loro mancanza di conoscenze e risorse. Sottolineano che è importante evitare contenziosi vessatori e ritardi ingiustificati. Invitano ad affrontare la carenza di risorse e conoscenze di diritto ambientale delle autorità competenti quando si tratta di valutazioni più complesse, così come lo scarso coordinamento tra le autorità e le risorse finanziarie insufficienti. Anche l'accesso alla giustizia è citato come motivo di preoccupazione: vi sono suggerimenti secondo cui i ricorsi dovrebbero essere possibili solo in una fase iniziale del processo decisionale, preferibilmente durante la zonizzazione, e la prima fase dell'esame dovrebbe essere una richiesta motivata (e non un ricorso) presentata all'autorità amministrativa competente. Sono necessari orientamenti più chiari sulla portata e sul livello di dettaglio prescritti per le valutazioni d'impatto sulla biodiversità e per evitare duplicazioni tra le valutazioni ambientali strategiche, le valutazioni dell'impatto ambientale e altre valutazioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non è corredata di una valutazione d'impatto perché è dettata dall'urgenza, come indicato nella presente relazione. Tuttavia l'analisi e gli elementi di prova sono stabiliti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione [rif. in attesa], che comprende il "controllo della coerenza climatica".

La presente proposta si basa sullo studio sull'attuazione della direttiva relativa alla valutazione ambientale strategica, svolto su incarico della Commissione europea e pubblicato nel febbraio 2025⁵⁰. Come illustrato in precedenza, la proposta si basa inoltre sui dialoghi sull'attuazione del 2025 riguardanti le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, e riguardanti il rilascio di autorizzazioni per i progetti di energia rinnovabile e le relative infrastrutture, tenuti rispettivamente dalla commissaria Jessika Roswall e dal commissario Dan Jørgensen, e

Recycling Industries' Confederation, EFPIA, WindEurope, AnimalhealthEurope, Voka, Federation of Norwegian Industries (Norsk Industri).

⁴⁷ N.V. Nederlandse Gasunie, Microsoft, EDP, Amprion GmbH, TenneT, LG Energy Solution Wrocław, ORLEN Unipetrol, MSD, Energinet, N Nachhaltigkeitsberatung Dr Friege Partner, TransnetBW, Yara Belgium S.A/N.V., Neova Oy.

⁴⁸ Agenzia dell'ambiente norvegese, provincia Zuid-Holland, ministero dello sviluppo regionale e degli alloggi del Baden-Württemberg.

⁴⁹ EU DSO e DIHK (camera di commercio e dell'industria tedesca).

⁵⁰ <https://op.europa.eu/publication-detail/-/publication/e2a45bc9-fd5e-11ef-b7db-01aa75ed71a1>.

sull'invito a presentare contributi sul pacchetto di semplificazione ambientale ("Semplificazione degli oneri amministrativi previsti dalle normative ambientali"⁵¹).

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE. La proposta stabilisce misure intese a razionalizzare maggiormente le valutazioni ambientali, il che garantirà un livello più alto di tutela dell'ambiente. La proposta punta a integrare nelle politiche dell'UE un livello elevato di tutela dell'ambiente e a migliorarne la qualità, conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Concretizza inoltre l'obbligo di tutelare il diritto alla vita sancito dall'articolo 2 della Carta.

La proposta contribuisce al diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, come previsto dall'articolo 47 della Carta, con disposizioni dettagliate sull'accesso alla giustizia.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta illustra l'incidenza in termini di risorse di bilancio, umane e amministrative. Sulla base di una valutazione iniziale, l'incidenza sul bilancio dell'UE deriva dall'attuale articolo 7, paragrafo 1, del progetto di proposta della Commissione, a norma del quale, su richiesta degli Stati membri interessati, la Commissione svolge il ruolo di facilitatore per sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti e agevolare l'accordo sulla procedura comune in caso di valutazioni ambientali con effetti transfrontalieri.

L'esperienza pratica nell'applicazione della procedura VIA a grandi progetti "transfrontalieri" è stata acquisita attraverso una serie di progetti intrapresi in particolare nel settore dell'energia e dei trasporti, ad esempio il gasdotto "Nabucco", il collegamento fisso del Fehmarnbelt, il gasdotto "South Stream" o la galleria ferroviaria di base del Brennero. Dal punto di vista della VAS, una stima prudente indica circa 54 piani o programmi con effetti transfrontalieri all'anno⁵².

Nell'Unione la Commissione europea non partecipa né alle procedure VIA né a quelle di autorizzazione, che spettano esclusivamente alle autorità degli Stati membri. Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, del progetto di proposta della Commissione consente alla Commissione di fungere da facilitatore nelle procedure amministrative tra gli Stati membri in progetti altamente complessi e ad alta intensità di risorse.

Dato che l'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1, dipende esclusivamente dal ricorso a questo meccanismo di facilitazione da parte degli Stati membri, è difficile stimare le risorse di bilancio, umane e amministrative concrete. Un'ipotesi prudente nella prima fase sarebbe l'equivalente di due funzionari a tempo pieno, poiché, anche se la procedura fosse avviata per un solo progetto alla volta, il ruolo della Commissione comporterebbe un know-how tecnico,

⁵¹ <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14794-Simplification-of-administrative-burdens-in-environmental-legislation-it>.

⁵² Cfr. studio del febbraio 2025 sull'attuazione della direttiva sulla valutazione ambientale strategica.

economico e/o giuridico approfondito e un intervento nel contesto delle procedure nazionali amministrative e di rilascio delle autorizzazioni e nell'ambito normativo settoriale pertinente. Questo nuovo ruolo della Commissione comporterebbe anche l'organizzazione di riunioni che essa stessa potrebbe ospitare.

Si stima che l'impatto amministrativo e i costi per gli Stati membri siano moderati e temporanei: nel breve termine dovranno sostenere alcuni costi derivanti dall'attuazione dei punti di contatto unici e dall'obbligo di istituire un portale unico ambientale (di cui alcuni Stati membri però già dispongono) per facilitare l'accesso alle valutazioni ambientali e alle relative informazioni, anche per quanto riguarda la fase procedurale dei progetti. In ogni caso, con il tempo questi investimenti ridurranno le spese amministrative e il carico di lavoro. Si prevede inoltre che la razionalizzazione generale delle procedure apporti notevoli risparmi sui costi per gli Stati membri. I costi iniziali e temporanei saranno inoltre compensati dalla riduzione dei costi per i committenti dei progetti e per l'economia in generale, nonché da altri benefici economici, ambientali e sociali e da una maggiore resilienza alle esternalità.

5. ALTRI ELEMENTI

• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La Commissione monitorerà attivamente l'attuazione della proposta di regolamento e farà in modo che vi siano stabiliti obiettivi. Il monitoraggio sarà inteso in particolare a verificare che le misure proposte a norma del presente regolamento conseguano la loro finalità, vale a dire accelerare le procedure nazionali di valutazione d'impatto per mezzo della digitalizzazione, rispettando i tempi, rendendo più efficace la cooperazione tra le autorità competenti e monitorando nel contempo il fabbisogno nazionale di formazione e risorse. Terrà inoltre conto dell'impatto sulle imprese, in particolare sulle PMI.

• Documenti esplicativi (per le direttive)

Non applicabile.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Questa disposizione stabilisce le valutazioni dell'impatto ambientale e il vaglio dei piani, dei programmi e dei progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.

Articolo 2 - Definizioni

Questa disposizione contiene le definizioni dei termini utilizzati nella proposta, ad esempio "definizione dell'ambito d'interesse" o "vaglio", che non sono già definiti nella direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale e nella direttiva sulla valutazione ambientale strategica, al fine di garantire la certezza del diritto e la prevedibilità dei processi.

Sezione 1 - Disposizioni comuni sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali

Articolo 3 - Punto di contatto unico ambientale

Questa disposizione disciplina l'istituzione dei punti di contatto unici ambientali.

Vi sono iniziative precedenti e in corso che hanno cercato e cercano di imporre agli Stati membri di istituire un punto di contatto unico per agevolare e coordinare le procedure di

rilascio delle autorizzazioni in maniera integrata, nell'interesse dei committenti, e alcuni Stati membri potrebbero averne già istituiti di propria iniziativa. Se queste iniziative non prevedono già un punto di contatto unico per l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni, la proposta istituirà un punto di contatto unico ambientale per tutte le valutazioni ambientali relative a un progetto.

Articolo 4 - Razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale

Questa disposizione è intesa a razionalizzare le varie procedure di valutazione ambientale che possano essere prescritte dalla legislazione dell'UE per uno stesso piano, programma o progetto.

Garantisce che, nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali esiste l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o un vaglio a norma contemporaneamente delle direttive 2001/42/CE, 2011/92/UE, 92/43/CEE, 2009/147/CE e 2000/60/CE, gli Stati membri applichino procedure coordinate o comuni per soddisfare tutte le prescrizioni di questi atti legislativi dell'Unione.

Questa disposizione risponde alle preoccupazioni dei portatori di interessi circa il fatto che la durata delle procedure di autorizzazione varia notevolmente da uno Stato membro all'altro, perché alcuni Stati membri combinano il più possibile le procedure di valutazione ambientale, mentre altri esigono che sia completata una procedura di valutazione prima di eseguire quella successiva.

Articolo 5 - Modifiche dei progetti

Questa disposizione chiarisce i casi in cui è necessario valutare l'impatto ambientale di un progetto dopo che è stato modificato.

Articolo 6 - Preclusione sostanziale

Questa disposizione stabilisce la possibilità per gli Stati membri di introdurre la scelta della preclusione sostanziale nei procedimenti giudiziari. Può essere preclusa la possibilità di presentare argomentazioni dinanzi a un organo giurisdizionale se non sono state presentate durante la fase amministrativa, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia.

Articolo 7 - Durata del vaglio e delle valutazioni ambientali

Questa disposizione è intesa a definire la durata massima della valutazione d'impatto a norma delle direttive VIA e VAS per rispondere alla richiesta generalizzata di accelerare le valutazioni ambientali.

Articolo 8 - Specie protette

Questa disposizione stabilisce che i danni occasionali alle specie di uccelli e ad altre specie protette durante le attività del progetto non sono considerati intenzionali ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE se sono utilizzate misure di mitigazione adeguate e proporzionate e se sono prese in considerazione le migliori tecnologie, il che impone agli Stati membri di monitorare l'efficacia e adattare le misure per prevenire impatti significativi sulle popolazioni di specie.

Articolo 9 - Valutazione ambientale degli effetti transfrontalieri

Questa disposizione impone alle autorità nazionali di collaborare effettivamente nella valutazione degli effetti ambientali transfrontalieri per i piani che richiedono decisioni in più Stati, e dà loro la possibilità di rivolgersi alla Commissione, in veste di facilitatore, per le procedure comuni.

Articolo 10 - Accessibilità delle informazioni online e digitalizzazione delle valutazioni ambientali

Questa disposizione è intesa a digitalizzare completamente le procedure di valutazione d'impatto e la relativa gestione dei dati. Nel frattempo i committenti dei progetti dovrebbero essere autorizzati a presentare le loro domande in formato digitale.

Articolo 11 - Costi amministrativi delle valutazioni ambientali

Questa disposizione incoraggia gli Stati membri a sostenere i costi amministrativi (prelievi) associati alle valutazioni ambientali di un progetto al fine di ridurre i costi per i committenti in tutti i progetti prioritari contemplati.

Articolo 12 - Risorse e formazione

Questa disposizione impone agli Stati membri di garantire che un punto di contatto unico ambientale e le autorità competenti coinvolte nel vaglio e nelle valutazioni ambientali dispongano di personale e risorse adeguati, comprese opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, in modo da svolgere efficacemente i loro compiti a norma del presente regolamento e delle direttive correlate. La disposizione mira a rafforzare la capacità amministrativa e tecnica degli Stati membri per consentire valutazioni ambientali rapide e di qualità.

Articolo 13 - Applicabilità delle convenzioni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Questa disposizione è volta a richiamare il diritto del pubblico di accedere alle informazioni ambientali, partecipare ai processi decisionali e accedere alla giustizia in conformità con le convenzioni di Aarhus⁵³ ed Espoo⁵⁴.

Articolo 14 - Pacchetto di strumenti per categorie o settori strategici

Questa disposizione fa riferimento a un pacchetto di strumenti applicabile a categorie o settori strategici, stabiliti nell'allegato.

Articolo 15 - Notifica delle norme e misure di attuazione nazionali

Articolo 16 - Entrata in vigore e applicazione

⁵³ Convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998.

⁵⁴ Convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**per sveltire le valutazioni ambientali**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,
visto il parere del Comitato delle regioni²,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) Gli orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione europea³ delineano un piano per la prosperità e la competitività sostenibili dell'Unione. Agevolare le attività economiche e approfondire il mercato unico sono tra le priorità fondamentali.
- (2) L'Unione si è impegnata ad accelerare la decarbonizzazione della sua economia al fine di raggiungere la neutralità climatica, segnatamente zero emissioni nette (ovvero emissioni al netto degli assorbimenti), entro il 2050. Questo obiettivo è al centro del Green Deal europeo e in linea con l'impegno dell'Unione a favore dell'azione globale per il clima nel quadro dell'accordo di Parigi.
- (3) Al tempo stesso, le conclusioni della relazione Draghi del 2024⁴ indicano che la realizzazione di progetti critici quali le nuove fonti di approvvigionamento e le nuove reti di energia elettrica è ostacolata da procedure lunghe e incerte di rilascio delle autorizzazioni. La comunicazione sul patto per l'industria pulita⁵ indica che occorre accelerare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, in particolare per la realizzazione di progetti che riguardano le reti, lo stoccaggio dell'energia, le energie rinnovabili, l'accesso delle industrie all'energia, la decarbonizzazione industriale e la fabbricazione di tecnologie pulite. Sono necessarie procedure più rapide di rilascio delle autorizzazioni anche per i progetti di centri dati, le strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche di IA, le gigafabbriche di IA e i progetti di semiconduttori. Lo

¹ GU C...

² GU C...

³ Ursula von der Leyen, "La scelta dell'Europa – Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029",.

⁴ Draghi, M., *The future of European competitiveness*, 2024, consultabile alla pagina: Relazione Draghi sulla competitività dell'UE.

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 26 febbraio 2025, "Il patto per l'industria pulita: una tabella di marcia comune verso la competitività e la decarbonizzazione" (COM(2025) 85 final).

stesso vale per i progetti a sostegno della transizione digitale e per quelli di decarbonizzazione dei porti marittimi e interni, degli aeroporti e delle ferrovie della rete transeuropea dei trasporti. Procedure di autorizzazione più rapide sono necessarie anche per i progetti che sono fondamentali per garantire la sicurezza alimentare nell'Unione.

- (4) Alle famiglie che, a causa delle condizioni di mercato e in particolare dei fallimenti del mercato, non sono in grado di accedere ad alloggi a condizioni economicamente accettabili dovrebbero essere messe a disposizione soluzioni abitative a prezzi abbordabili. A tal fine è opportuno misurare l'accessibilità economica degli alloggi sulla base di indicatori affidabili, quali il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi, il rapporto canone di locazione/reddito, il rapporto pagamento ipotecario/reddito, il rapporto prezzo/reddito o gli anni di reddito necessari per acquistare una casa. I costi energetici dovrebbero essere considerati parte dei costi abitativi totali, almeno per gli edifici a bassa prestazione energetica.
- (5) Le procedure inerenti alle valutazioni ambientali dovrebbero essere accelerate e razionalizzate per piani, programmi e progetti in tutti i settori dell'economia, istituendo un quadro normativo comune per snellire le valutazioni ambientali così da promuovere la diffusione delle tecnologie chiave, ridurre la dipendenza e rafforzare la competitività dell'UE. Il presente regolamento istituisce il suddetto quadro, senza però alterare il livello di tutela della salute umana e dell'ambiente.
- (6) Alcuni settori potrebbero tuttavia richiedere valutazioni ambientali ancora più snelle. Pertanto, al fine di salvaguardare la coerenza del quadro giuridico delle valutazioni ambientali e nel contempo rispondere alla necessità di un maggiore snellimento in determinati settori strategici, è opportuno prevedere un pacchetto di strumenti ad hoc da applicare se opportuno, in particolare nell'ottica della decarbonizzazione, dell'uso efficiente delle risorse e della resilienza. Gli strumenti ad hoc dovrebbero applicarsi se la legislazione settoriale vigente dell'Unione, come quella che disciplina le materie prime critiche⁶, l'industria a zero emissioni nette⁷, i semiconduttori⁸, i porti marittimi e interni, gli aeroporti e le ferrovie, che fanno parte della rete transeuropea dei trasporti⁹, e la legislazione settoriale futura dell'Unione definiscono categorie o settori strategici di progetti che possono beneficiare di una procedura autorizzativa più rapida.
- (7) Le valutazioni ambientali prescritte dal diritto dell'Unione sono parte integrante delle procedure di autorizzazione e di pianificazione dei progetti e sono tutele essenziali per

⁶ Regolamento (UE) 2024/1252 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n.168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020, (GU L, 2024/1252, 3.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1252/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione di prodotti delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (GU L, 2024/1735, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1735/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sui chip) (GU L 229 del 18.9.2023, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1781/oj>).

⁹ Regolamento (UE) 2024/1679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n.913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU L, 2024/1679, 28.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1679/oj>).

evitare o ridurre al minimo effetti significativi sull'ambiente, nonché per garantire la trasparenza e l'effettiva partecipazione del pubblico ai processi decisionali relativi a piani, programmi e progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente.

- (8) In linea con il principio di precauzione sancito dal trattato, le valutazioni ambientali garantiscono sistematicamente un livello elevato di protezione dell'ambiente perché contribuiscono a tenere conto dell'ambiente in sede di elaborazione di piani, programmi e progetti per ridurre l'impatto e renderli più sostenibili, contribuendo in tal modo allo sviluppo sostenibile.
- (9) La procedura di rilascio delle autorizzazioni riguarda tutte le approvazioni e autorizzazioni inerenti alla realizzazione, all'ampliamento, alla conversione e alla gestione di un progetto, comprese le valutazioni ambientali, applicabili a ciascun progetto, in particolare per quanto riguarda l'acqua, il suolo, l'aria, gli ecosistemi, gli habitat e la biodiversità. Le valutazioni ambientali consistono in tutte le procedure di valutazione previste dal diritto ambientale dell'Unione e forniscono ai responsabili delle decisioni e al pubblico le informazioni necessarie sugli effetti ambientali di un determinato piano, programma o progetto elaborato dall'autorità competente o che questa deve autorizzare.
- (10) Affinché le valutazioni ambientali, nell'ambito delle procedure generali di rilascio delle autorizzazioni, siano più rapide, efficaci ed efficienti in termini di costi, è opportuno predisporre misure che possano accelerarle e razionalizzarle mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela dell'ambiente, come stabilito all'articolo 192, paragrafo 1, del trattato.
- (11) Al fine di migliorare l'efficacia delle valutazioni, ridurre la complessità amministrativa e aumentare l'efficienza economica, è auspicabile che gli Stati membri predispongano procedure coordinate e/o comuni se l'obbligo di effettuare valutazioni ambientali scaturisce contemporaneamente dal presente regolamento e dalle direttive 2000/60/CE¹⁰, 2001/42/CE¹¹, 2009/147/CE¹² e 2011/92/UE¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio, e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹⁴. Qualora siano istituite procedure coordinate o comuni, è opportuno che gli Stati membri nominino un'autorità responsabile per l'assolvimento dei relativi doveri. Tenendo conto delle strutture istituzionali e delle loro caratteristiche organizzative specifiche, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, qualora lo ritengano necessario, di designare più di un'autorità.

¹⁰ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

¹¹ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/42/oj>).

¹² Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/147/oj>).

¹³ Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/92/oj>).

¹⁴ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

- (12) A norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, in caso di nuova installazione o di modifica sostanziale cui si applica l'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE, qualsiasi informazione o conclusione risultante dall'applicazione della direttiva 2011/92/UE dovrebbe essere esaminata e utilizzata per il rilascio di un'autorizzazione a norma della direttiva 2010/75/UE.
- (13) Il presente regolamento non dovrebbe modificare i criteri o le condizioni in base ai quali il vaglio o le valutazioni ambientali sono prescritti da altra legislazione dell'Unione in materia di ambiente, come le direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE. Dovrebbe piuttosto fornire il quadro giuridico necessario per combinare e accelerare le procedure stabilite in tali direttive.
- (14) I progetti relativi ai centri dati, la costruzione di strutture di supercomputer EuroHPC, le fabbriche e le gigafabbriche di IA a norma del regolamento (UE) 2024/1732¹⁶ e del regolamento (UE) 2025/xxxx che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo, i progetti di semiconduttori, i progetti di sviluppo di alloggi a prezzi accessibili e i progetti di punti di ricarica per i veicoli elettrici rientrano nell'allegato II della direttiva 2011/92/UE. Per i progetti che rientrano in questo allegato la valutazione dell'impatto ambientale non è obbligatoria. Spetta agli Stati membri stabilire, caso per caso o definendo soglie o altri criteri, se occorre valutarne l'impatto ambientale a causa degli effetti significativi che potrebbero avere sull'ambiente.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero istituire un punto di contatto unico per le valutazioni ambientali. In funzione della loro organizzazione interna, gli Stati membri dovrebbero poter decidere se istituire o designare i propri punti di contatto a livello locale, regionale o nazionale, o a qualsiasi altro livello amministrativo pertinente. Le autorità competenti dovrebbero specificare e mettere a disposizione del punto di contatto unico ambientale le prescrizioni e l'insieme delle informazioni richieste al committente. Il punto di contatto unico ambientale, nel suo ruolo di coordinatore, dovrebbe agevolare la messa a disposizione delle informazioni alle autorità competenti.
- (16) Al fine di consentire alle imprese e ai committenti, anche per progetti transfrontalieri, di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, che ha istituito lo sportello digitale unico, stabilisce norme generali per la messa a disposizione di informazioni online, le procedure e i servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. I punti di contatto unici istituiti o designati a norma del suddetto regolamento sono inclusi nell'elenco dei servizi di assistenza e risoluzione dei problemi di cui all'allegato III del medesimo. Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter designare punti di

¹⁵ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali e derivanti dall'allevamento di bestiame (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione).

¹⁶ Regolamento (UE) 2024/1732 del Consiglio, del 17 giugno 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (GU L, 2024/1732, 19.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1732/oj>).

¹⁷ Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj>).

contatto unici che coincidano con il punto di contatto unico designato a norma del regolamento (UE) 2018/1724.

- (17) Per sveltire le procedure di valutazione ambientale previste dal diritto dell'Unione, migliorarne l'efficacia e l'efficienza in termini di costi e ridurre gli oneri amministrativi, è opportuno combinare il maggior numero di valutazioni ambientali possibili, tenuto conto delle caratteristiche organizzative specifiche degli Stati membri. Il fatto che le valutazioni siano combinate non dovrebbe incidere sul loro contenuto o sulla loro qualità. Le valutazioni combinate dovrebbero essere condotte in modo tale da non comportare la proroga dei termini fissati nel presente regolamento.
- (18) Lo scopo di coordinare o accorpare le procedure di valutazione ambientale applicabili a un piano, un programma o un progetto è quello di evitare sovrapposizioni e doppioni, sfruttando però appieno le sinergie, e ridurre al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione. Se queste procedure coordinate o comuni sono svolte in particolare a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che siano combinate le fasi procedurali delle valutazioni ambientali, tra cui la delimitazione dell'ambito d'interesse, la preparazione del rapporto di valutazione ambientale, lo svolgimento delle consultazioni e la formulazione della conclusione motivata sugli effetti ambientali.
- (19) Le autorità competenti e il punto di contatto unico ambientale dovrebbero cooperare e coordinarsi nelle procedure di vaglio e di valutazione ambientale a livello nazionale e dell'Unione secondo il caso. La cooperazione e il coordinamento dovrebbero mirare a garantire priorità comuni e un'interpretazione comune del rapporto tra i piani, i programmi e i progetti e il loro impatto sull'ambiente; scambiare informazioni a fini strategici e operativi, entro i limiti stabiliti dal diritto unionale e nazionale applicabile; migliorare la consultazione tra le autorità competenti; scambiare le migliori pratiche; e sviluppare ulteriormente gli strumenti digitali che servono a migliorare l'efficienza delle valutazioni ambientali, anche in un contesto transfrontaliero. I meccanismi di cooperazione e coordinamento possono consistere in organismi di coordinamento specializzati, protocolli d'intesa tra le autorità competenti, attività di formazione congiunte o altre forme idonee individuate dagli Stati membri.
- (20) Al fine di razionalizzare il processo decisionale garantendo al tempo stesso un processo consultivo efficace e tempestivo, è opportuno consultare in parallelo il pubblico interessato e le autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma e dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le consultazioni siano condotte nel modo più efficace possibile. Gli Stati membri non dovrebbero esigere espressamente e indiscriminatamente che prima del pubblico interessato siano consultate le autorità che potrebbero essere interessate dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali. Allo stesso tempo, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico interessato sia consultato su tutti gli elementi essenziali del piano, del programma o del progetto che avrebbero un impatto significativo sull'ambiente o sulla salute umana.

- (21) Al fine di evitare sovrapposizioni e doppioni, ma sfruttando appieno le sinergie, riducendo al minimo il tempo necessario per l'autorizzazione e ottimizzando la raccolta dei dati, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri mettano a disposizione del committente entro un lasso di tempo ragionevole e abbastanza presto nel processo tutti i risultati disponibili di altre valutazioni ambientali pertinenti effettuate in conformità della legislazione unionale o nazionale per la preparazione del rapporto ambientale per un determinato progetto, in particolare per quanto riguarda la valutazione di alternative ragionevoli, se disponibili.
- (22) Sebbene abbia costantemente affermato che dal testo della direttiva 2011/92/UE si può dedurre che il suo campo di applicazione è vasto e il suo obiettivo di portata molto ampia¹⁸, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha altresì ritenuto che l'interpretazione da dare alla direttiva non implica necessariamente che qualsiasi progetto con un probabile impatto ambientale significativo debba essere sottoposto alla valutazione dell'impatto ambientale ivi stabilita, ma che debbano esserlo solo quelli citati nei suoi allegati I e II¹⁹. In particolare la Corte di giustizia ha stabilito che alcune estensioni dei progetti che rientrano negli allegati I e II della direttiva non rientrano, in quanto tali, nelle categorie di progetti cui si riferiscono le citate disposizioni²⁰.
- (23) È importante che le azioni legali siano risolte senza indebito ritardo, preservando nel contempo l'accesso alla giustizia in materia ambientale. Le lungaggini procedurali generano maggiori costi di contenzioso, aumentando l'onere finanziario a carico delle parti in causa. Possono inoltre ritardare progetti e altre attività economiche che risultano poi legittimi. La tempestività delle procedure è pertanto nell'interesse di tutti gli attori della società, compresi gli operatori economici e i richiedenti che rappresentano l'interesse dell'ambiente nei procedimenti amministrativi e giudiziari.
- (24) Al fine di garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente, certezza del diritto ed efficienza amministrativa, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, nell'ambito dei rispettivi sistemi nazionali, di esigere che tutte le argomentazioni pertinenti siano presentate durante la fase amministrativa della procedura che porta all'autorizzazione di un progetto, prima di qualsiasi potenziale ricorso giurisdizionale, consentendo in tal modo alle autorità competenti di affrontarle durante il processo decisionale per evitare ritardi eccessivi nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia.
- (25) Sulla scorta della dichiarazione ministeriale sull'e-government del 2017 (dichiarazione di Tallinn) e della dichiarazione sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale del 2023, e in linea con la comunicazione della Commissione del 2025 sull'attuazione e la semplificazione "Un'Europa più semplice e più rapida"²¹, la Commissione integrerà ulteriormente il principio "digitale per default", attraverso l'uso dei portafogli europei di identità digitale e dei portafogli europei delle imprese, e del principio "una tantum" nei partenariati con le autorità nazionali, regionali e locali e le agenzie dell'UE al fine di alleviare gli oneri di comunicazione e i costi di conformità. I servizi pubblici

¹⁸ C-72/95, C-435/97, C-227/01, C-486/04, C-2/07, C-142/07, C-205/08, C-275/09, C-404/09, C-560/08, C-300/13, C-156/07, C-329/17.

¹⁹ C-156/07, C-275/09.

²⁰ C-300/13.

²¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida – Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

digitali con scambio transfrontaliero di dati sono disciplinati dal regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio²², mentre il quadro europeo di interoperabilità agevola lo scambio transfrontaliero di dati. Le autorità che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento sono tenute a istituire gradualmente una procedura completamente digitalizzata per le valutazioni ambientali, compresa la presentazione delle domande e l'accessibilità online delle informazioni.

- (26) Al fine di ridurre i costi sostenuti dai committenti dei progetti per rispettare i loro obblighi ambientali, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a sostenere i costi amministrativi (prelievi) associati alle valutazioni ambientali di un progetto, in particolare nel caso dei committenti più piccoli. I costi per la preparazione dei rapporti di valutazione ambientale dovrebbero comunque essere a carico del committente del progetto. Questa possibilità offerta agli Stati membri mira ad agevolare i committenti più piccoli nell'applicazione pratica della legislazione dell'Unione e a rafforzare la competitività e la sostenibilità dell'economia dell'Unione.
- (27) I committenti più piccoli possono rientrare in diverse categorie, come le piccole imprese a media capitalizzazione quali definite nella raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione²³ o le piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 361/2003/CE della Commissione²⁴.
- (28) Affinché i compiti assegnati alle autorità a norma del presente regolamento siano svolti con un livello di qualità sufficientemente alto, gli Stati membri dovrebbero assicurare che il punto di contatto unico ambientale e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di personale qualificato in numero sufficiente e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche.
- (29) Posto che razionalizzare e semplificare le procedure è cruciale, altrettanto importante è rispettare le norme ambientali, comprese quelle che discendono dal diritto internazionale, tra cui gli obblighi nel quadro della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e della convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.
- (30) Onde garantire ai committenti e agli investitori la sicurezza e la chiarezza necessarie per incrementare lo sviluppo di progetti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la procedura di valutazione ambientale relativa a tali progetti non superi i termini prestabiliti. Per accelerare lo sviluppo dei progetti è opportuno introdurre tempistiche chiare per le decisioni che le autorità competenti devono adottare nel corso della procedura di valutazione ambientale sulla base di una domanda completa. Il tempo necessario alla realizzazione del progetto vero e proprio non dovrebbe essere computato ai fini del calcolo delle suddette tempistiche, tranne quando coincide con

²² Regolamento (UE) 2024/903 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (regolamento su un'Europa interoperabile) (GU L, 2024/903, 22.3.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/903/oj>).

²³ Raccomandazione (UE) 2025/1099 della Commissione, del 21 maggio 2025, relativa alla definizione delle piccole imprese a media capitalizzazione ([GU L, 2025/1099, 28.5.2025](#)).

²⁴ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ([GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36](#)).

altre fasi amministrative della procedura di valutazione ambientale. In casi eccezionali connessi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto proposto, gli Stati membri dovrebbero poter prorogare le tempistiche. Tali casi eccezionali potrebbero riguardare circostanze impreviste che determinano la necessità di integrare o completare le valutazioni ambientali relative al progetto.

- (31) La prima fase della valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, che consiste nella preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, è spesso espletata prevalentemente dal committente del progetto. Questa fase non dovrebbe pertanto essere considerata nelle tempistiche definite nel presente regolamento.
- (32) Al termine delle consultazioni con il pubblico interessato, con le autorità locali e regionali e con altre autorità che potrebbero essere interessate per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, nonché con altri Stati membri, se necessario, le autorità competenti dovrebbero riconoscere la completezza delle informazioni fornite dal committente del progetto. Prima di questo riconoscimento è opportuno che le autorità competenti possano chiedere informazioni supplementari per poter prendere una decisione con cognizione di causa sugli effetti ambientali del progetto. Dopo il riconoscimento, a meno che non si presentino circostanze specifiche, al committente non può più essere chiesto di fornire nuove informazioni.
- (33) Gli scambi tra le autorità competenti e i committenti dovrebbero essere semplificati e armonizzati consentendo che avvengano attraverso l'uso dei portafogli europei delle imprese istituiti a norma della [OP: aggiungere – proposta di regolamento relativo all'istituzione dei portafogli europei delle imprese], che offrono ai committenti una piattaforma sicura, standardizzata e interoperabile attraverso cui interagire con le autorità competenti grazie a una trasmissione efficiente ed efficace delle informazioni richieste, insieme alla garanzia di un livello elevato di protezione dei dati, cibersicurezza e integrità delle informazioni.
- (34) La costruzione, il funzionamento e la disattivazione dei progetti possono comportare l'uccisione o la perturbazione accidentale di specie di uccelli protette a norma della direttiva 2009/147/CE e di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE. La portata dell'uccisione o della perturbazione può variare in funzione del tipo di progetto e di come è progettato, dell'importanza ecologica della zona per le specie e della loro presenza nella zona. Questi progetti dovrebbero tuttavia includere adeguate misure di mitigazione e l'uso delle migliori tecnologie disponibili per prevenire o ridurre gli effetti negativi a livelli trascurabili.
- (35) Le misure di mitigazione dovrebbero essere adeguate e proporzionate, garantendo, sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, che eventuali effetti residui non incidano negativamente sulle popolazioni delle specie interessate. Il livello delle misure di mitigazione deve pertanto corrispondere al grado di rischio e alla vulnerabilità delle specie, senza andare oltre quanto necessario per conseguire l'obiettivo. Sebbene nell'ambito della valutazione della proporzionalità sia opportuno prendere in considerazione anche il costo della mitigazione, i fattori economici da soli non dovrebbero giustificare la rinuncia a prendere le misure necessarie né fungere da motivo per respingere misure di mitigazione efficaci.

- (36) Nel determinare se i progetti possono rientrare nell'ambito di applicazione della disposizione sulla valutazione dell'interesse pubblico prevalente a norma del presente regolamento, è opportuno considerare in particolare la loro natura strategica, se contribuiscono agli obiettivi di decarbonizzazione, l'uso efficiente delle risorse e la resilienza, nonché la probabilità che abbiano o meno un effetto significativo sull'ambiente. Nell'imminente atto legislativo sull'economia circolare, anche i progetti che riguardano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti dovrebbero essere definiti strategici, dato il loro contributo importante all'economia circolare. Nel prossimo atto legislativo sull'accelerazione della decarbonizzazione industriale, anche i progetti relativi alla decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e quelli situati in zone di accelerazione industriale dovrebbero essere definiti strategici, data la loro importanza per la resilienza e la decarbonizzazione.
- (37) Servono procedure prevedibili, più semplici e più rapide per le valutazioni ambientali condotte nel contesto delle procedure di autorizzazione nazionali generali, così da garantire la sicurezza degli investimenti necessaria allo sviluppo effettivo dei progetti, che data l'attuale congiuntura può essere particolarmente importante in alcuni settori dell'economia. Nell'ambito del pacchetto di strumenti la legislazione settoriale dell'Unione può pertanto anche disporre, conformemente al presente regolamento, che i piani, i programmi e i progetti in determinati settori o categorie siano considerati urgenti a livello nazionale e ricevano uno status prioritario, nella misura in cui il diritto nazionale preveda iter accelerati in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie ad essi inerenti, garantendo nel contempo il diritto di accesso alla giustizia e alla difesa, se e nella misura in cui il diritto nazionale preveda tali iter accelerati.
- (38) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per individuare i progetti strategici per la costruzione e la ristrutturazione di edifici residenziali a prezzi accessibili o alloggi sociali, nonché le infrastrutture necessarie che servono direttamente tali edifici.
- (39) Non è opportuno applicare alcune disposizioni del presente regolamento immediatamente dopo la sua entrata in vigore. Si tratta delle disposizioni che impongono agli Stati membri di istituire nuove procedure per designare i punti di contatto unici ambientali o creare i portali centrali per i rapporti ambientali e i dati risultanti dalle procedure di valutazione ambientale e di vaglio. È pertanto necessario che queste disposizioni inizino ad applicarsi in un secondo momento.
- (40) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata o degli effetti delle misure in oggetto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle valutazioni ambientali e al vaglio di piani, programmi e progetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2000/60/CE, 2001/42/CE, 2009/147/CE, 2011/92/UE e 92/43/CEE.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, salvo nei casi in cui un termine definito in queste direttive sia definito diversamente nel presente regolamento.
2. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
 - a) "conclusione motivata": parere o decisione dell'autorità competente che conclude l'esame degli effetti ambientali di un progetto;
 - b) "delimitazione dell'ambito d'interesse": procedura svolta dall'autorità competente per determinare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da fornire sotto forma di rapporto di valutazione ambientale per il piano, il programma o il progetto;
 - c) "vaglio": procedura svolta dall'autorità competente per determinare se i piani, i programmi o i progetti debbano essere sottoposti a una valutazione ambientale a causa dei loro probabili effetti significativi sull'ambiente.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Articolo 3

Punto di contatto unico ambientale

1. Entro il [OP: inserire – sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri istituiscono o designano punti di contatto unici ambientali al livello amministrativo pertinente per le valutazioni ambientali. Al punto di contatto unico spetta agevolare e coordinare tutti gli aspetti delle valutazioni ambientali a norma del presente regolamento, ivi compreso fornire informazioni sul momento in cui una domanda è considerata completa a norma dell'articolo 7 del presente regolamento.

2. Se la procedura generale di rilascio di autorizzazione ai sensi di altra legislazione unionale o nazionale richiede un punto di contatto unico, il punto di contatto unico ambientale di cui al paragrafo 1 è quello istituito per tale procedura generale di rilascio di autorizzazione.
3. Gli Stati membri forniscono gli strumenti per aiutare i committenti a individuare, sul portale online creato a norma dell'articolo 10, il punto di contatto istituito o designato adatto.
4. Il punto di contatto unico ambientale istituito o designato a norma del paragrafo 1 è l'unico punto di contatto che il committente usa per le valutazioni ambientali a norma del presente regolamento. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.

Articolo 4

Razionalizzazione delle procedure di valutazione ambientale

1. Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale o un vaglio risulta contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono una procedura coordinata o comune per soddisfare tutte le prescrizioni di tali direttive.
Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale del piano, del programma o del progetto prescritte dalle direttive pertinenti.
Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, un'autorità competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale del piano, del programma o del progetto prescritta dalle direttive pertinenti.
2. Gli Stati membri istituiscono meccanismi adeguati per il coordinamento e la cooperazione a livello strategico e di progetto tra tutte le loro autorità competenti coinvolte nelle valutazioni ambientali o nel vaglio di piani, programmi o progetti. Se un piano, un programma o un progetto deve essere sottoposto a una procedura coordinata di valutazione a norma delle direttive 2001/42/CE e 2011/92/UE, si combinano le fasi procedurali previste da tali direttive.
3. Nel caso dei piani, dei programmi o dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale scaturisce contemporaneamente da due o più direttive di cui all'articolo 1, paragrafo 1, gli Stati membri formulano un unico parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione ambientale.
4. Le autorità competenti consultano il pubblico interessato dalla procedura decisionale in materia di ambiente relativa al piano, al programma o al progetto soggetto a valutazione a norma del paragrafo 1 contestualmente alla consultazione delle autorità che potrebbero essere interessate dal piano, dal programma o dal progetto per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2001/42/CE e all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di altre valutazioni ambientali pertinenti a norma della legislazione unionale o nazionale siano messi a disposizione dei committenti entro termini ragionevoli, per la preparazione dei rapporti ambientali di cui all'articolo 5 della direttiva 2011/92/UE nel rispetto delle restrizioni in materia

di riservatezza commerciale e industriale, compresa la proprietà intellettuale, la protezione dei dati e la tutela dell'interesse pubblico. Nel preparare il rapporto di valutazione ambientale il committente di un progetto è autorizzato a utilizzare dati o informazioni risalenti a cinque anni prima, a condizione che i dati contenuti nel rapporto tengano conto degli eventuali obiettivi di conservazione specifici dei siti Natura 2000, che non siano disponibili dati più recenti e che le condizioni ambientali in cui sono stati raccolti i dati non siano cambiate in modo sostanziale tale da poter influire sulla valutazione dell'impatto ambientale.

Articolo 5

Modifiche dei progetti

1. Le modifiche o le estensioni dei progetti, quali la riconversione di gasdotti o siti industriali, l'estensione del loro periodo di funzionamento e le modifiche per garantire la decarbonizzazione, sono soggette esclusivamente al vaglio delle autorità competenti per stabilire se possono avere effetti significativi sull'ambiente. Tali modifiche o estensioni sono soggette a valutazione ambientale solo se comportano lavori importanti che pongono rischi simili o superiori a quelli del progetto originale in termini di effetti sull'ambiente.
2. Per le modifiche o le estensioni di progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente in un altro Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in misura significativa ne faccia richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede affinché sia applicato l'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE.

Articolo 6

Preclusione sostanziale

Nei procedimenti giudiziari relativi alle valutazioni ambientali ai sensi del presente regolamento, gli Stati membri possono escludere la possibilità di presentare argomentazioni dinanzi a un organo giurisdizionale qualora non siano state presentate durante la fase amministrativa, purché l'autorità competente abbia messo a disposizione le informazioni necessarie in tempo utile affinché tali argomentazioni fossero note o potessero essere note ed esaminate durante la fase amministrativa che ha portato all'autorizzazione del progetto, fatto salvo il diritto di accesso alla giustizia.

Articolo 7

Durata del vaglio e delle valutazioni ambientali

1. Se un progetto rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) per i progetti soggetti a vaglio, le autorità competenti effettuino il vaglio entro un termine massimo di 60 giorni dalla data in cui il committente ha presentato tutte le informazioni necessarie; per le modifiche o le estensioni di progetti di cui all'articolo 5 del presente regolamento questo termine sia al massimo di 45 giorni;

- b) per i progetti soggetti a valutazione ambientale, l'autorità competente esprima un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione ambientale entro un termine massimo di 30 giorni dalla data in cui il committente ha presentato la richiesta di parere;
- c) i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui alla lettera b) siano compresi tra 30 e 90 giorni;
- d) entro 30 giorni dal completamento delle rispettive consultazioni a norma degli articoli 6 e 7 della direttiva 2011/92/UE, l'autorità competente riconosca la completezza delle informazioni fornite dal committente, necessarie per prendere una decisione con cognizione di causa sugli effetti ambientali del progetto. Tali informazioni includono le informazioni necessarie raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 della direttiva 2011/92/UE, comprese, se del caso, le valutazioni specifiche previste da altra legislazione dell'Unione.

Se prima della fine del periodo di 30 giorni l'autorità competente ritiene di non disporre di tutte le informazioni necessarie per prendere una decisione con cognizione di causa, il committente presenta tali informazioni entro un termine ragionevole. A seguito del riconoscimento della completezza di cui alla presente lettera, al committente non è chiesto di fornire nuove informazioni, salvo in casi debitamente giustificati;

- e) l'autorità competente formuli una conclusione motivata sulla valutazione ambientale del progetto entro un massimo di 90 giorni dal riconoscimento della completezza di cui alla lettera d).

I termini di cui al presente paragrafo si applicano anche nel caso di procedure comuni o coordinate in cui la valutazione dell'impatto ambientale del progetto a norma della direttiva 2011/92/UE è combinata con le valutazioni a norma delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE.

In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto proposto lo richiedono, l'autorità competente può prorogare i termini stabiliti nel presente paragrafo di un periodo massimo di 30 giorni. In tal caso l'autorità competente comunica senza indugio per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale l'atto amministrativo è previsto.

2. Se un piano o un programma rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/42/CE gli Stati membri provvedono affinché:

- a) le autorità competenti effettuino il vaglio a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, della stessa direttiva e ne pubblichino i risultati entro 90 giorni;
- b) le autorità competenti delimitino l'ambito d'interesse a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della stessa direttiva e ne pubblichino i risultati entro 40 giorni;
- c) i tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto ambientale di cui all'articolo 5 della direttiva siano compresi tra 30 e 60 giorni;
- d) le autorità competenti concludano e pubblichino il rapporto ambientale prescritto all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva entro sette mesi dal giorno in cui sono state loro fornite le informazioni necessarie a norma della direttiva e sono state completate le pertinenti consultazioni a norma della direttiva.

I termini di cui al presente paragrafo si applicano anche nel caso di procedure comuni o coordinate in cui la valutazione dell'impatto ambientale di un piano o programma definito a

norma della direttiva 2001/42/CE è combinata con le valutazioni a norma delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE.

In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del piano o programma proposto lo richiedono, l'autorità competente può prorogare i termini di cui al primo comma per un ulteriore periodo massimo di 30 giorni. In tal caso l'autorità competente comunica senza indugio per iscritto all'autorità che ha elaborato il piano o il programma le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale l'atto amministrativo è previsto.

3. Nei casi in cui il piano, il programma o il progetto deve essere sottoposto a una procedura comune o coordinata di valutazione a norma sia della direttiva 2001/42/CE sia della direttiva 2011/92/UE, si applicano i termini di cui al paragrafo 1.
4. Se altra legislazione dell'Unione stabilisce termini più brevi di quelli stabiliti ai paragrafi 1 e 2 si applicano i termini più brevi.

Se altra legislazione dell'Unione stabilisce termini più brevi per l'intera procedura di rilascio dell'autorizzazione rispetto alla combinazione dei termini delle diverse fasi della procedura di valutazione ambientale di cui al paragrafo 1 o 2, si applica il termine più breve per l'intera procedura di rilascio dell'autorizzazione.

5. I termini stabiliti al presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 2, lettera c), non pregiudicano eventuali termini più brevi stabiliti dagli Stati membri, gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione e dal diritto internazionale e i diritti delle persone fisiche e giuridiche di accedere ai procedimenti amministrativi o giudiziari per il controllo della legittimità di decisioni, atti od omissioni delle autorità competenti.

Articolo 8

Specie protette

Se l'attuazione dei piani o la costruzione, il funzionamento o la disattivazione dei progetti comportano occasionalmente l'uccisione o la perturbazione di uccelli protetti a norma della direttiva 2009/147/CE o di altre specie protette a norma della direttiva 92/43/CEE, tali uccisioni o perturbazioni di specie protette non sono considerate deliberate ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2009/147/CE e dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE a condizione che per il piano o il progetto siano state adottate misure di mitigazione adeguate e proporzionate e si sia tenuto conto delle migliori tecnologie disponibili per evitare le uccisioni e prevenire le perturbazioni.

Quando valuta se le misure di mitigazione sono adeguate e proporzionate per ottemperare all'articolo 5 della direttiva Uccelli e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva Habitat, l'autorità competente considera se garantiscono che siano evitati effetti negativi significativi sulla popolazione delle specie interessate, nonostante la possibile esistenza di effetti negativi su singoli esemplari di quelle specie. Gli Stati membri provvedono affinché dette misure siano applicate e ne sia monitorata l'efficacia e che, in base alle informazioni raccolte, siano adottate le ulteriori misure necessarie per assicurare che non vi siano effetti negativi significativi sulla popolazione delle specie interessate.

Articolo 9

Valutazione ambientale degli effetti transfrontalieri

1. Se un piano, un programma o un progetto che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento richiede che siano adottate decisioni in due o più Stati membri,

le autorità nazionali competenti fanno tutto quanto serve per cooperare e comunicare in modo efficiente ed efficace tra di loro. Gli Stati membri si adoperano per stabilire una procedura comune e un punto di contatto unico per la valutazione degli effetti ambientali del piano, del programma o del progetto. Su richiesta degli Stati membri interessati da un piano, un programma o un progetto, la Commissione funge da facilitatore per sostenere la cooperazione tra le autorità nazionali competenti interessate e agevolare l'accordo sulla procedura comune.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate l'uso di procedure più dettagliate, comprese le procedure comuni transfrontaliere, previste da altra legislazione dell'Unione in materia di cooperazione tra autorità per quanto riguarda la valutazione ambientale degli effetti transfrontalieri.

Articolo 10

Accessibilità delle informazioni online e digitalizzazione delle valutazioni ambientali

1. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], i committenti sono autorizzati a presentare qualsiasi informazione relativa alle procedure di valutazione ambientale e di vaglio in formato elettronico.
2. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri danno la possibilità ai committenti e al pubblico di accedere, online e in modo facile e centralizzato, alle informazioni seguenti per quanto riguarda i piani, i programmi o i progetti:
 - a) i punti di contatto unici ambientali di cui all'articolo 3;
 - b) lo stato di avanzamento delle procedure di valutazione ambientale e di vaglio, comprese le fasi successive della procedura e il relativo calendario, così come informazioni sulla risoluzione delle controversie.
3. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri provvedono affinché le relazioni e i dati risultanti dalle procedure di valutazione ambientale e di vaglio, da decisioni, monitoraggio degli effetti ambientali e altre procedure inerenti siano messi e restino a disposizione del pubblico in formato digitale attraverso un portale centrale online, in modo compatibile con la tutela dei segreti aziendali e con le disposizioni unionali o nazionali in materia di protezione dei dati. Il portale si basa su un sistema di informazione geografica digitale e contiene tutti i dati disponibili sulle osservazioni delle specie e altri dati ambientali e geologici.
4. A decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a ventiquattro mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri provvedono affinché le procedure di valutazione ambientale e di vaglio siano completamente digitalizzate e consentano il riutilizzo a livello nazionale dei dati e dei documenti detenuti dalle autorità pubbliche, nonché la condivisione di tali dati tra gli Stati membri, i committenti e il pubblico, senza interruzioni. Se del caso, queste procedure sono interoperabili con i portafogli europei di identità digitale e i portafogli europei delle imprese. Sempre a decorrere dalla suddetta data gli Stati membri adottano le misure necessarie per migliorare l'efficienza e l'efficacia delle loro procedure di valutazione ambientale e di vaglio, anche attraverso l'uso di sistemi automatizzati. Tali sistemi automatizzati sono in linea con le pertinenti politiche dell'Unione, rispettano la

normativa in materia di protezione dei dati e tutela della vita privata e aderiscono ai principi di trasparenza e responsabilità, compreso il controllo umano delle decisioni.

Articolo 11

Costi amministrativi delle valutazioni ambientali

Gli Stati membri si adoperano per esonerare dai diritti e dagli oneri amministrativi associati alle valutazioni ambientali i committenti che rientrano nella definizione di piccole imprese a media capitalizzazione di cui alla raccomandazione (UE) 2025/1099 o nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 361/2003/CE.

Articolo 12

Risorse e formazione

Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico ambientale e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione del personale, affinché possano svolgere efficacemente i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento e delle direttive di cui all'articolo 1.

Articolo 13

Applicabilità delle convenzioni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite

Ai membri del pubblico sono riconosciuti i diritti di accesso alle informazioni ambientali, partecipazione ai processi decisionali e accesso alla giustizia in relazione ai piani, ai programmi o ai progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in linea con la convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e con la convenzione UNECE sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003.

Articolo 14

Pacchetto di strumenti per categorie o settori strategici

Le disposizioni stabilite nell'allegato si applicano se la legislazione settoriale vigente dell'Unione definisce settori strategici o categorie di progetti strategici ed è intesa a sveltire il rilascio delle autorizzazioni, a condizione che i progetti contribuiscano alla resilienza e alla decarbonizzazione o all'uso efficiente delle risorse.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che individui i progetti strategici per la costruzione e la ristrutturazione di edifici residenziali a prezzi accessibili o alloggi sociali, nonché le infrastrutture necessarie che servono direttamente questi edifici. A questi progetti si applicano le disposizioni stabilite nell'allegato.

2. Le disposizioni stabilite nell'allegato si applicano anche ai settori strategici o alle categorie di progetti definiti nella futura legislazione dell'Unione che rinvia al presente regolamento, a condizione che i progetti contribuiscano alla resilienza e alla decarbonizzazione o all'uso efficiente delle risorse.

Articolo 15

Notifica delle norme e misure di attuazione nazionali

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali norme e misure di attuazione pratica del presente regolamento e successivamente, senza indugio, eventuali modifiche che incidano su di esse.

Articolo 16

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 10 si applicano a decorrere dalla data ivi specificata.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9

3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'accelerazione e sulla razionalizzazione delle valutazioni ambientali

1.2. Settore/settori interessati

"Il Green Deal europeo"
"Un'Europa pronta per l'era digitale"
"Un'Europa più forte nel mondo"
"Piano industriale del Green Deal"

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale del presente regolamento è accelerare e razionalizzare le valutazioni ambientali e garantire un livello elevato di coerenza tra vari atti legislativi. Il presente regolamento è inteso a fornire un quadro procedurale comune assicurando che tutte le valutazioni ambientali, nell'ambito delle procedure di autorizzazione generali, siano più rapide, efficaci ed efficienti in termini di costi.

1.3.2. Obiettivi specifici

Obiettivo specifico ...

Digitalizzare le valutazioni ambientali, definire le tempistiche per le fasi procedurali principali e dare priorità a determinati settori strategici sono gli obiettivi specifici cui sono mirate le misure contenute nel presente regolamento.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Tutti i portatori di interessi, compresi gli investitori e i committenti, beneficeranno della minore durata della procedura di valutazione d'impatto grazie a valutazioni più brevi, comuni o coordinate e in un formato completamente digitalizzato.

Le pubbliche amministrazioni potranno avvalersi di procedure più digitalizzate e più semplici anche in un contesto transfrontaliero.

Anche i membri del pubblico beneficeranno di procedure più semplici e digitalizzate, con una durata minima per le consultazioni pubbliche nel contesto della pianificazione.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Si prevede che la durata delle valutazioni d'impatto diminuisca a livello degli Stati membri e acceleri ulteriormente le procedure di rilascio delle autorizzazioni.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

- ☒ una nuova azione;
- ☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria⁷⁹;
- ☐ la proroga di un'azione esistente;
- ☐ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Il presente regolamento dovrebbe diventare applicabile nella sua interezza il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per quanto riguarda alcuni elementi previsti dal regolamento, agli Stati membri sarà concesso un determinato periodo di tempo per iniziare ad applicare le disposizioni relative al punto di contatto unico ambientale e alla digitalizzazione.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)

Nessuno Stato membro da solo è in grado di disciplinare efficacemente le valutazioni d'impatto, soprattutto in un contesto transfrontaliero. Le misure incluse nella presente iniziativa non sarebbero altrettanto efficaci se attuate dai singoli Stati membri da soli, perché i problemi da esse affrontati riguardano la transizione verde che ha un impatto sul mercato unico nel suo insieme. Non si limitano a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri, ma riguardano tutta l'UE. Inoltre le scelte operate a livello di Stato membro perturberebbero il mercato interno e creerebbero condizioni di disparità, con un contesto normativo disomogeneo, comportando ulteriori oneri burocratici per i committenti e gli investitori.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)

L'intervento dell'UE è fondamentale per creare economie di scala e di diversificazione e per limitare, se non per evitare, la frammentazione degli sforzi e le inefficienze associate. In linea con tale logica, le azioni proposte si concentrano su settori in cui l'azione a livello dell'Unione apporta un comprovato valore aggiunto a motivo dell'entità, della velocità e della portata degli sforzi necessari. Per esempio:

- azioni volte a stabilire tempistiche efficaci e uniformi con procedure coordinate o comuni in tutti gli Stati membri, anche allo scopo di evitare la duplicazione dei lavori;
- azioni quali la digitalizzazione, la formazione e lo sviluppo delle capacità, affinché gli Stati membri abbiano e usino al meglio gli strumenti e le risorse necessari a

⁷⁹

A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

conseguire gli ambiziosi obiettivi di razionalizzazione delle procedure di valutazione d'impatto.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La legislazione settoriale recentemente adottata/proposta ha stabilito termini massimi per l'intera procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il regolamento (UE) 2024/1252 prevede un calendario differenziato che va dai 12 ai 27 mesi per le materie prime critiche. Il regolamento (UE) 2024/1735 prevede una durata differenziata (prorogabile) di 12 o 18 mesi. La direttiva (UE) 2023/2413 (per lo stato di recepimento cfr. [qui](#)) opera una distinzione tra i progetti di energia rinnovabile situati all'interno o all'esterno delle "zone di accelerazione delle energie rinnovabili": all'interno 12 mesi e all'esterno due anni. In genere questi calendari comprendono, ove necessario, le valutazioni ambientali, anche quelle a norma delle direttive 2001/42/CE, 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2010/75/UE. La proposta di regolamento introduce un termine massimo per le fasi in cui si articolano le valutazioni ambientali a norma delle direttive 2001/42/CE, 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE, seguendo la logica e le soluzioni su cui si basano le suddette iniziative.

1.5.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti*

Si ritiene che non vi sia alcuna incidenza sul bilancio dell'UE e che pertanto non vi sia alcuna incidenza sul quadro finanziario pluriennale (QFP).

Tuttavia, al fine di migliorare le capacità e garantire che gli Stati membri dispongano di risorse sufficienti per conseguire gli obiettivi fissati dalla proposta, potrebbe essere utile attingere agli strumenti finanziari già esistenti. Di seguito sono riportati alcuni esempi a titolo illustrativo di possibili fonti di sostegno a livello europeo e nazionale:

- il ricorso al Fondo per la ripresa e la resilienza da parte degli Stati membri per contribuire agli investimenti necessari;
- Orizzonte Europa;
- il Fondo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo per una transizione giusta;
- lo strumento di garanzia dell'EFSD+;
- NDICI (in particolare il meccanismo di finanziamento misto e lo strumento di garanzia dell'EFSD+) e IPA (strumento di assistenza preadesione).

L'iniziativa proposta si iscrive nel contesto di una serie di politiche e priorità europee annunciate di recente:

- la strategia industriale;
- il piano per la ripresa dell'Europa;
- REPowerEU;
- il Green Deal;

Le attività di ricerca e innovazione nell'ambito della proposta di programma Orizzonte Europa, pilastro II, polo tematico n. 4 "Digitale, industria e spazio", mirano a dare un contributo concreto a tre politiche generali dell'UE:

- un'Europa pronta per l'era digitale;

- un'economia al servizio delle persone;
- un Green Deal europeo.

1.5.5. *Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione*

Non applicabile.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

- ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
- ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

☒ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

- ☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;
- ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- ☐ a organismi di diritto pubblico;
- ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Non applicabile.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Non applicabile.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Non applicabile.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Non applicabile.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Non applicabile.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Non applicabile.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

NON APPLICABILE – Si ritiene che le risorse attualmente disponibili della Commissione copriranno il monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni della proposta.

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ⁸⁰	di paesi EFTA ⁸¹	di paesi candidati e potenziali candidati ⁸²	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

⁸⁰ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁸¹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁸² Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP
			2024	2025	2026	2027	2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000

	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000

	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <...> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"					
DG: ENV			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane			0,000	0,000	0,188	0,188	0,376
• Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,008	0,008	0,016
TOTALE DG ENV	Stanziamenti		0,000	0,000	0,196	0,196	0,392

DG: ENER			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane			0,000	0,000	0,188	0,188	0,376
• Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,008	0,008	0,016

TOTALE DG ENER	Stanziamenti	0,000	0,000	0,196	0,196	0,392
-----------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: GROW		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,188	0,188	0,376
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,008	0,008	0,016
TOTALE DG GROW	Stanziamenti	0,000	0,000	0,196	0,196	0,392

DG: CNECT		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,188	0,188	0,376
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,008	0,008	0,016
TOTALE DG CNECT	Stanziamenti	0,000	0,000	0,196	0,196	0,392

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,784	0,784	1,568
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
--	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------------------------

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	
---	--------	--

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici							
Linea di bilancio		(3)					0,000
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero					

DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027
			2024	2025	2026	2027	
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000
	Pagamenti	(2a)					0,000
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000
	Pagamenti	(2b)					0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio		(3)					0,000	
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
DG: <.....>			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
Stanziamenti operativi								
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					0,000	
	Pagamenti	(2a)					0,000	
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000	
	Pagamenti	(2b)					0,000	
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
Linea di bilancio		(3)					0,000	
TOTALE stanziamenti per la DG <....>	Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <....> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
				Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"
---	----------	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

DG: <.....>		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
• Altre spese amministrative		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE DG <....>	Stanziamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ↓			Anno 2024		Anno 2025		Anno 2026		Anno 2027		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)								TOTALE	
	RISULTATI																			
	Tipo ⁸³	Costo medio	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	zì	Costo	N. totale	Costo totale		
OBIETTIVO SPECIFICO 1 ⁸⁴																				
- Risultato																				
- Risultato																				
- Risultato																				

⁸³ I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

⁸⁴ Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

Totale parziale obiettivo specifico 1																	
OBIETTIVO SPECIFICO 2																	
- Risultato																	
Totale parziale obiettivo specifico 2																	
TOTALE																	

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,752	0,752	1,504
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,032	0,032	0,064
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,784	0,784	1,568
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,716	0,716	1,432

3.2.3.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.3.3. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE 2021-2027
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,752	0,752	1,504
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,032	0,032	0,064
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,784	0,784	1,568
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,784	0,784	1,568

Il fabbisogno di stanziamenti per le risorse umane e altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti delle DG preposte all'attuazione già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno di tali DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- ☐ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- ☒ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	4	4
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	4	4

3.2.4.2. Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0
TOTALE		0	0	0

3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	4	4
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)				
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)	0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)	0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7	0	0	0	0
TOTALE	0	0	4	4

Considerando la situazione generale complessa della rubrica 7, in termini sia di personale che di livello degli stanziamenti, il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale delle DG preposte all'attuazione già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno di tali DG.

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	4		N/A	
Personale esterno (AC, END, INT)				

*

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Un funzionario che copre il ruolo di facilitatore ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, per ciascuna DG: DG ENV, DG ENER, DG GROW e DG CNECT.
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Queste spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

- ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
- ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

- ☐ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- ☐ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - ☐ sulle risorse proprie.
 - ☐ su altre entrate.
 - ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ⁸⁵			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

⁸⁵ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

La presente scheda digitale individua e analizza le prescrizioni contenute nella proposta inerenti alla dimensione digitale. Sono esclusi i considerando e gli allegati. Tutti i riferimenti che seguono si riferiscono unicamente agli articoli e ai paragrafi operativi della proposta.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione	Descrizione della prescrizione	Soggetti interessati dalla prescrizione	Processi di alto livello	Categorie
Articolo 3, paragrafo 3	Gli Stati membri forniscono gli strumenti per aiutare i committenti a individuare, sul portale online creato a norma dell'articolo 10, il punto di contatto istituito o designato adatto.	Stati membri; committenti	Fornitura di informazioni	Servizio pubblico digitale; soluzione digitale
Articolo 10, paragrafo 1	I committenti sono autorizzati a presentare qualsiasi informazione relativa alla valutazione ambientale in formato elettronico (dopo sei mesi dall'entrata in vigore).	Committenti; autorità competenti	Trasmissione per via elettronica; ammissione	Soluzione digitale; servizio pubblico digitale
Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b)	Gli Stati membri danno la possibilità ai committenti e al pubblico di accedere, online e in modo facile e centralizzato, alle informazioni seguenti per quanto riguarda i piani, i programmi o i progetti: a) i punti di contatto unici ambientali di cui all'articolo 3; b) lo stato di avanzamento	Stati membri; pubblico; committenti	Fornitura di informazioni online; trasparenza	Dati; soluzione digitale; servizio pubblico digitale

	delle valutazioni ambientali e delle procedure di vaglio, comprese le fasi successive della procedura e il relativo calendario, così come informazioni sulla risoluzione delle controversie (dopo sei mesi dall'entrata in vigore).			
Articolo 10, paragrafo 3	Gli Stati membri provvedono affinché le relazioni e i dati risultanti dalle procedure di valutazione ambientale e di vaglio, da decisioni, monitoraggio degli effetti ambientali e altre procedure inerenti siano messi e restino a disposizione del pubblico in formato digitale attraverso un portale centrale online, in modo compatibile con la tutela dei segreti aziendali e con le prescrizioni unionali o nazionali in materia di protezione dei dati. Il portale si basa su un sistema di informazione geografica digitale e contiene tutti i dati disponibili sulle osservazioni delle specie e altri dati ambientali e geologici. (12 mesi dopo l'entrata in vigore).	Stati membri; pubblico; committenti	Pubblicazione; rispetto della protezione dei dati	Dati; soluzione digitale

Articolo 10, paragrafo 4	Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di valutazione ambientale e di vaglio siano completamente digitalizzate e consentano il riutilizzo a livello nazionale dei dati e dei documenti detenuti dalle autorità pubbliche, nonché la condivisione di tali dati tra gli Stati membri, i committenti e il pubblico, senza interruzioni. Se del caso, queste procedure sono interoperabili con i portafogli europei di identità digitale e i portafogli europei delle imprese. (24 mesi dopo l'entrata in vigore).	Stati membri; autorità competenti	Digitalizzazione delle procedure; scambio transfrontaliero; governance dell'automazione	Dati; soluzione digitale; servizio pubblico digitale
Articolo 12	Gli Stati membri assicurano che il punto di contatto unico e tutte le autorità competenti per qualsiasi fase delle procedure di vaglio e di valutazione ambientale, comprese tutte le fasi procedurali, dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche, anche, se del caso, per il miglioramento del livello delle competenze e la riqualificazione del personale, affinché possano svolgere efficacemente	Stati membri; autorità competenti	Sviluppo delle capacità; maturità tecnologica	Governance digitale

	i compiti che spettano loro a norma del presente regolamento e delle direttive di cui all'articolo 1.			
Articolo 10, paragrafo 2, lettera b), punto 5)	Gli Stati membri danno la possibilità ai committenti e al pubblico di accedere, online e in modo facile e centralizzato, alle informazioni sulla risoluzione delle controversie per quanto riguarda i piani, i programmi o i progetti.	Stati membri; committenti	Accesso alle informazioni; vie di ricorso	Servizi pubblici digitali

4.2. Dati

Descrizione sommaria dei dati nell'ambito di applicazione ed eventuali norme/specifiche correlate

Tipo di dati	Riferimento alle prescrizioni	Norma e/o specifica (se applicabile)
Trasmissione di documenti/informazioni per le valutazioni ambientali in formato elettronico da parte dei committenti	Articolo 10, paragrafo 1	Non precisato nella proposta
Informazioni sui punti di contatto unici e sulle procedure di valutazione ambientale (comprese le procedure di risoluzione delle controversie)	Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b)	Non precisato nella proposta
Informazioni inerenti alle procedure di valutazione ambientale e di vaglio messe a disposizione del pubblico attraverso un portale online	Articolo 10, paragrafo 3	Si prescrive la protezione dei segreti aziendali e il rispetto della protezione dei dati a livello nazionale/dell'UE; non è menzionata alcuna norma tecnica specifica
Dati che consentono lo scambio transfrontaliero e procedure completamente digitalizzate; dati utilizzati dai sistemi automatizzati, se del caso	Articolo 10, paragrafo 4	Non precisato nella proposta

Allineamento con la strategia europea per i dati

Non precisato nelle disposizioni operative della proposta.

Allineamento con il principio "una tantum"

Non precisato nelle disposizioni operative della proposta.

Requisiti FAIR (reperibilità, accessibilità, interoperabilità e riutilizzabilità): Non precisato nelle disposizioni operative della proposta.

Flussi di dati

Per ciascun flusso di dati, compilare la tabella in appresso:

Tipo di dati	Riferimenti alle prescrizioni	Soggetto che fornisce i dati	Soggetto che riceve i dati	Motivo dello scambio di dati	Frequenza (se applicabile)
Trasmissione di documenti/informazioni da parte dei committenti (in formato elettronico)	Articolo 10, paragrafo 1	Committenti	Autorità competenti / Punto di contatto unico	Presentazione di informazioni ai fini di una valutazione	Per singolo caso
Informazioni online sui punti di contatto unici e sulle procedure di valutazione ambientale (comprese informazioni sulla risoluzione delle controversie)	Articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b)	Stati membri	Pubblico / Committenti	Configurazione iniziale; aggiornamenti successivi	In corso
Informazioni disponibili al pubblico sulle procedure di valutazione ambientale e di vaglio	Articolo 10, paragrafo 3	Stati membri	Pubblico / Portatori di interessi	Pubblicazione/aggiornamento del portale	In corso
Condivisione transfrontaliera dei dati relativi alla valutazione; uso in procedure digitalizzate/ automatizzate	Articolo 10, paragrafo 4	Stati membri	Autorità degli altri Stati membri	Se pertinente per le procedure di rilevanza transfrontaliera	In funzione della necessità

4.3. Soluzioni digitali

Soluzioni digitali	Riferimenti alle prescrizioni	Principali funzionalità prescritte	Organismo responsabile	Come viene assicurata l'accessibilità?	Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?	Uso di tecnologie di IA (se applicabile)
Portale online per le valutazioni ambientali	Articolo 10, paragrafi 2 e 3; articolo 3, paragrafo 3 (strumento di localizzazione dei punti di contatto unici)	Accesso online, facile e centralizzato alle informazioni; pubblicazione delle informazioni pertinenti in formato digitale; offerta di strumenti che consentono l'individuazione	Stati membri; autorità competenti	Non precisato nella proposta	Non precisato nella proposta	I sistemi automatizzati sono previsti all'articolo 10, paragrafo 4 (non sono indicati obblighi specifici in materia di IA).
Canale di trasmissione per via elettronica per i committenti	Articolo 10, paragrafo 1	Accettazione della trasmissione per via elettronica di qualsiasi informazione pertinente per le valutazioni ambientali.	Stati membri / Autorità competenti	Non precisato nella proposta	Non precisato nella proposta	Non precisato oltre l'articolo 10, paragrafo 4
Sistemi che consentono la completa digitalizzazione e lo scambio transfrontaliero di dati	Articolo 10, paragrafo 4	Procedure digitali end-to-end; condivisione transfrontaliera ininterrotta dei dati; ove utilizzati, sistemi automatizzati conformi alle politiche dell'UE, con il controllo umano delle decisioni e il rispetto della protezione dei dati/tutela della vita privata.	Stati membri / Autorità competenti	Non precisato nella proposta	Non precisato nella proposta	L'articolo 10, paragrafo 4, fa riferimento ai "sistemi automatizzati"; non sono stati forniti ulteriori dettagli

Conformità al quadro dell'UE in materia di cibersicurezza/eIDAS/OSS/altri quadri: non precisato nelle disposizioni operative.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Descrivere i servizi pubblici digitali interessati dalle prescrizioni

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali	Descrizione	Riferimenti alle prescrizioni	Soluzioni per un'Europa interoperabile (NON APPLICABILE)	Altre soluzioni di interoperabilità
Portale online per le valutazioni ambientali	Accesso online centralizzato alle informazioni sul punto di contatto unico e alle informazioni sulle procedure di valutazione ambientale; pubblicazione delle informazioni pertinenti in formato digitale.	Articolo 10, paragrafi 2 e 3; articolo 3, paragrafo 3	Non precisato	Non precisato
Capacità di scambio transfrontaliero di dati	Disposizione concernente la condivisione ininterrotta dei dati tra gli Stati membri (se il testo tra parentesi quadre continua a figurare nel progetto).	Articolo 10, paragrafo 4	Non precisato	Non precisato

Valutare l'impatto delle prescrizioni sull'interoperabilità transfrontaliera

Condivisione transfrontaliera dei dati per le procedure digitalizzate

Valutazione	Misura/e	Possibili ostacoli residui (se applicabile)
Allineamento con le politiche digitali e settoriali in vigore. Elencare le politiche digitali e settoriali pertinenti individuate	Non precisate nelle disposizioni operative.	Non precisate nelle disposizioni operative.
Misure organizzative per un'agevole prestazione dei servizi pubblici digitali transfrontalieri. Elencare le misure di governance previste	Non precisate nelle disposizioni operative.	Non precisate nelle disposizioni operative.
Misure adottate per assicurare un'interpretazione condivisa dei dati. Elencare le misure	Non precisate nelle disposizioni operative.	Non precisate nelle disposizioni operative.
Uso di norme e specifiche tecniche aperte concordate. Elencare le misure	Non precisate nelle disposizioni operative.	Non precisate nelle disposizioni operative.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura	Riferimenti alle prescrizioni	Ruolo della Commissione (se applicabile)	Chi deve essere coinvolto (se applicabile)	Calendario previsto (se applicabile)
Fornire un portale e strumenti online (compreso lo strumento di localizzazione del punto di contatto unico), informazioni centralizzate e l'accesso digitale del pubblico alle informazioni pertinenti.	Articolo 10, paragrafi 2 e 3; articolo 3, paragrafo 3	Non precisato	Stati membri; autorità competenti	6-12 mesi dopo l'entrata in vigore
Consentire la trasmissione per via elettronica di documenti/informazioni da	Articolo 10, paragrafo 1	Non precisato	Stati membri; autorità competenti;	6 mesi dopo l'entrata in

parte dei committenti.			committenti	vigore	
Digitalizzare completamente le procedure; consentire la condivisione transfrontaliera ininterrotta dei dati; prendere in considerazione sistemi automatizzati dotati di tutele.	Articolo 10, paragrafo 4	Non precisato	Stati membri; autorità competenti	24 mesi dopo l'entrata in vigore	
Attuare misure in materia di risorse e competenze (finanziarie, tecniche, tecnologiche; miglioramento del livello delle competenze/riqualificazione) affinché le autorità possano gestire le procedure digitalizzate.	Articolo 12	Non precisato	Stati membri; autorità competenti	Non precisato	
Garantire ai committenti l'accesso alle informazioni sulle procedure di risoluzione delle controversie	Articolo 10, paragrafo 2	Non precisato	Stati membri; committenti	Non precisato	